Comune di Alessandria della Rocca Prot. n. 0007666 del 09-07-2021 in partenza

Comune di Alessandria della Rocca
Provincia di Agrigento
USCITA
Prot. N. 7666
09 LUG 2021

Comune di Alessandria della Rocca
Ufficio di Protezione Civile

ORDINANZA SINDACALE N° 16 DEL 07/07/2021

OGGETTO: Pulizia fondi confinanti con l'area boschiva sita nel Comune di Alessandria della Rocca

IL SINDACO

Richiamati:

—la legge 24 febbraio 1992 n. 225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;
D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che fra le attività di Protezione Civile comprende la lotta adii incendi boschivi; Visti:

-la Legge regionale 31 agosto 1998 n.14 che dispone le norme in materia di protezione civile;
-il Digs. n.112/1998,di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agii Enti lodali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997n. 59 e S.m.i.;'
-la Legge regionale 6 Aprile 1996 n. 16 che dispone:
*all'art. 33 l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone;
*all'art. 42 "Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi", nel quale vengono definiti aziende, enti e istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro competenza;
—la Legge Nazionale n. 353 del 21/11/2000 "Legge - quadro in materia d'incendi boschivi"
—la Legge regionale. 14 Aprile 2006 n. 14 di modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16/96 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione".
—il D. del 4 giugno 2008 n. 297 con il quale il Presidente della R.S. anche al fine di limitare il rischio di propagazione degli Incendi, ha emanato direttive ai comuni per disciplinare le modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole;
-la Circolare Regione' Sicilia ---- Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14.01.200? prot.1722, avente per oggetto: "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile --- Impiego del Volontariato — Indirizzi Regionali — art 108 D. Lgs n. 112/98".
—il Regolamento Comunale sui fuochi controllati nelle attività agricole (redatto ai sensi dell'art. 40 L.R. n.16 del 11/04/1996— Approvato con delibera C.C. n.ro 47 dd 25/10/2007).
Viste le ulteriori disposizioni di leggi nazionali e regionali in materia;
Visti gli artt. 423, 423 bis, e 449 del C.P.;
Visata l'Ordinanza Sindacale n.13 del 17. 06. 2021
Considerato che questa Amministrazione in data 16.05.2017 ha sottoscritto il protocollo di collaborazione (e di indagini) con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca in

materia di incendi;

Rilevato che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti o boscati infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

Ritenuto di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

DISPONE

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte dei Territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante numero verde **"1515"**, ai Vigili gel Fuoco mediante numero verde **"115"** e/o Autorità locali di P.S. seguenti:

--Arma dei Carabinieri -Pronto Intervento teL 112
--Comando locale Polizia Municipale teL 0922.981993
--Ufficio Comunale di Protezione civile tel.0922.980206/980203/980201

ORDINA

A Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi confinanti con l'area boschiva sita nel territorio comunale, hanno l'obbligo , nell'immediato , di realizzare le fasce tagliafuoco e di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, Cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo dei terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno delta propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina e di realizzare le fasce taglia fuoco per la messa in sicurezza dell'intera area boschiva

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata (lungo l'intero perimetro dei fondo, mediante aratura e di effettuare con la necessaria tempestività ed urgenza , la manutenzione obbligatoria dei terreni di loro proprietà, ripristinando l'efficienza di tutte le fasce frangi fuoco ed effettuando la ripulitura delle scarpate , delle strade di accesso e di loro attraversamento.

Fermo restando le norme previste dagli arti. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, La sanzione massima, Oltre che in caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette, sarà applicata anche per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (art.40 comma 3^0 della L.R. n. 16/96) ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo.

La sanzione amministrativa verrà irrogata,, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n.689, con provvedimento del Sindaco. I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza.

Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza Possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.

La Polizia Municipale e i Carabinieri di Alessandria della Rocca, il distaccamento delle Guardie Forestali di S. Stefano Quisquina e la Polizia Provinciale, ognuno per le proprie competenze ed attribuzioni, restano Incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Agrigento, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Agrigento, alla Provincia Regionale di Agrigento; al Servizio Regionale di Protezione Civile di Agrigento, al Comando della Stazione Carabinieri di Alessandria della Rocca, al Comando dei Distaccamento Forestale di S. Stefano Quisquina, al Comando della Polizia Municipale di Alessandria della Rocca.

Dalla Residenza Municipale, 09/07/2021

Il Sindaco

Prof.ssa Giovanna Bubello